

**Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Procedura di infrazione n. 2014/0130 – ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione europea rileva che non è stata ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

In base all'art. 12 della medesima, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi - necessari all'attuazione nei rispettivi ordinamenti nazionali degli artt. 1-8 e dell'art. 10 della stessa - entro il 16 marzo 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, in quanto i suddetti provvedimenti di recepimento non le sono stati ancora comunicati, che i medesimi non siano stati neppure adottati, per cui conclude che la Direttiva 2011/7/UE non è stata ancora attuata nell'ambito dell'ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante il Decreto Legislativo del 21 febbraio 2014, n. 22.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Procedura di infrazione n. 2013/4215 – ex art. 258 del TFUE****"Iscrizione all'albo professionale"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il trattamento, in Italia, delle richieste di iscrizione presso gli Ordini forensi - presentate da operatori muniti di titoli abilitanti alla professione di avvocato, rilasciati in altri Stati della UE, c.d. "Stati di origine" – contrasti con le Direttive 98/5/CE e 2005/36/CE. Le criticità si pongono, in particolare, per i titoli di avvocato rilasciati in Spagna, ove l'avvocatura può essere esercitata dai laureati in giurisprudenza senza ulteriore qualificazione, mentre in Italia si richiede, all'uopo, anche un tirocinio presso uno studio legale e il superamento di un apposito esame di Stato. Ora, gli ordini forensi italiani rifiutano l'iscrizione automatica di tali titoli esteri, esigendo, per l'iscrizione stessa, requisiti ulteriori come il trascorso esercizio della professione nello Stato conferente il titolo, o l'esistenza di un domicilio professionale nel medesimo Stato. Sul punto, la Commissione ha distinto tre diverse fattispecie. La prima di esse vede un operatore che, conseguito in uno Stato UE il titolo abilitante all'avvocatura ed iscritto lo stesso titolo presso le Autorità dello stesso Stato, chiede di essere iscritto in un altro Stato UE (l'Italia nel caso concreto) con lo stesso titolo rilasciato all'estero e di esercitare sotto lo stesso titolo, senza convertirlo nel corrispondente titolo in vigore nello Stato "ospitante". In tal caso dovrebbe applicarsi l'art. 3 della Dir. 98/5/CE, per il quale l'operatore ha diritto ad un'iscrizione "automatica" presso lo Stato UE "ospitante. Diverso il caso in cui lo stesso operatore, munito di titolo per l'avvocatura e di iscrizione transfrontalieri, voglia esercitare in un altro Stato UE con il titolo previsto, all'uopo, in quest'ultimo Stato. In tale evenienza, l'operatore deve soddisfare i requisiti non già dell'art. 3, ma dell'art. 10 della predetta Dir. 98/5/CE: deve, quindi, iscriversi con il titolo straniero presso il competente organo dello Stato ospitante (l'Italia nella fattispecie) e, quindi, sotto lo stesso titolo, esercitare effettivamente l'avvocatura, per tre anni, nel secondo Stato. Atteso ciò, lo "Stato ospitante" dovrà, senza pretendere ulteriori requisiti, concedere l'uso del proprio titolo nazionale per l'avvocatura. Ciò, a condizione che i presupposti, cui l'ordinamento dello Stato "di origine" del titolo subordina il rilascio dello stesso (come la frequenza del corso di laurea), siano stati integrati completamente nello stesso Stato. Altrimenti, ricorrerebbe la terza ipotesi indicata dalla Commissione, soggetta alla disciplina del XII Considerando della predetta Dir. 98/5/CE e alla sentenza "Cavallara" (C-311/06): in essa ipotesi ricadono quanti, laureati in giurisprudenza in Italia, si rechino in un altro Stato UE il cui ordinamento consenta l'esercizio dell'Avvocatura in base alla mera laurea, ed in quest'ultimo Stato iscrivano il loro titolo. Quindi, ritornano in Italia per avviare la procedura di cui al predetto art. 10 (iscrizione presso l'organo forense italiano ed esercizio triennale dell'avvocatura). In tale ultima fattispecie, dunque, l'art. 10 non può trovare applicazione, ricorrendo una forma di abuso del diritto UE (utilizzato per mero "shopping" della normativa più favorevole e non per reali esigenze di libera circolazione dei servizi). Ne deriva che lo Stato ospitante può, al riguardo, denegare la concessione del titolo nazionale o subordinarla alla prova degli ulteriori elementi già indicati sopra.

**Stato della Procedura**

Il 20/11/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'art. 64, par. 1, del D.P.R. 5/10/10, n. 207/2010, contrasti con l'art. 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva “servizi”). La materia verte sulle SOA (Società Organismi di Attestazione). Al riguardo, l'art. 52 della Dir.va 2004/18/CE impone che gli operatori economici, intenzionati a partecipare ad una procedura di “evidenza pubblica” (con la quale, normalmente, le Amministrazioni individuano gli affidatari delle proprie commesse), debbano presentare requisiti tecnici e finanziari “minimi”. La titolarità di detti requisiti è attestata dalle già menzionate SOA. In proposito, il suddetto art. 64, par. 1, del DPR n. 207/2010, stabilisce che dette SOA abbiano la sede legale, necessariamente, in Italia. Ciò confliggerebbe, per la Commissione, con i principi, sanciti dal Trattato TFUE, della “libertà di stabilimento delle imprese” (art. 49 TFUE) e della “libera prestazione dei servizi” (art. 56 TFUE). Il primo di essi, infatti, oltre a sancire la libertà positiva, di un'impresa di qualsiasi Stato UE, di ubicare la sede - o un altro tipo di stabile organizzazione - in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, implica anche la libertà negativa, per la stessa impresa, di non localizzare in un determinato Stato UE nessuna di dette stabili strutture. In forza della “libera prestazione dei servizi”, poi, si ritiene che le imprese di ciascuno Stato UE abbiano il diritto di prestare i propri servizi in tutti gli altri Stati dell'Unione, anche senza istituire, in essi Stati, nessuna forma di stabilimento. Tali assunti sono ribaditi esplicitamente dall'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, sopra citato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che: 1) i due principi succitati non potrebbero applicarsi all'attività delle SOA, essendo la stessa qualificabile non in termini di prestazione di un mero servizio economico, ma di esercizio di pubblici poteri (vedi la funzione di “certificazione”): come tale, ai sensi dell'art. 51 del Trattato, non soggiacerebbe né all'art. 49 né all'art. 56 predetti; 2) le Autorità pubbliche italiane - stante la delicatezza della “certificazione” svolta dalle SOA - debbono sottoporre le stesse a penetranti controlli, che verrebbero ostacolati qualora i principali uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero. Al riguardo la Commissione replica: 1) l'attività delle SOA, pur essendo estrinsecata in occasione dell'espletamento di procedure di evidenza “pubblica”, non assurgerebbe essa stessa ad esercizio di potestà pubbliche; 2) l'assoggettamento delle SOA ai controlli della pubblica Autorità, in effetti, corrisponde ad un interesse collettivo e, pertanto, a quelle “esigenze imperative di ordine generale” che lo stesso Trattato TFUE ammette possano giustificare una deroga ai medesimi principi di “libertà” sopra ricordati. Tuttavia, dette deroghe debbono essere, per costante giurisprudenza UE, contenute negli stretti limiti necessari ad assicurare il perseguimento delle predette esigenze generali: a tale riguardo, la Commissione obietta che l'interesse a garantire un adeguato controllo sulle SOA, da parte delle Autorità italiane, potrebbe essere soddisfatto anche se la legge italiana non prescrivesse l'obbligo di ubicare in Italia la sede legale delle stesse. A tal uopo, infatti, sarebbe sufficiente richiedere all'impresa, pur avente la propria sede principale in un altro Stato UE, la produzione dei documenti all'uopo pertinenti.

**Stato della Procedura**

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Procedura di infrazione n. 2013/4202 – ex art. 258 del TFUE**

“Regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e dei modelli”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 17 della Direttiva 98/71/CE, relativa ai “disegni” e “modelli”. Questi, come elementi estetici attinenti ad un prodotto, sono oggetto di apposita “registrazione” presso gli Uffici competenti dei singoli Stati UE. Il soggetto, in favore del quale è eseguita la registrazione, acquista un'esclusiva sulla loro utilizzazione, che decade decorso un certo numero di anni da detta registrazione. Con tale decadenza, il modello/disegno cade “in pubblico dominio”, nel senso che anche i terzi, diversi dal titolare della vecchia registrazione, possono utilizzare gli elementi estetici, di cui si tratta, senza il consenso di quest'ultimo. Ora, la Direttiva 98/71/CE – poichè le varie normative nazionali attribuiscono, alla registrazione, periodi di efficacia diversi da uno Stato UE ad un altro - ha scelto di ovviare a tale difformità estendendo un diritto similare a quello sul modello/disegno, cioè il “diritto d'autore”, a tutti i modelli/disegni che abbiano ricevuto una registrazione efficace in almeno uno degli Stati UE. Tale “copertura” ricomprende anche quei modelli/disegni che, già registrati come tali, siano caduti, prima dell'entrata in vigore della Direttiva nel singolo Stato, “in pubblico dominio” per decadenza della registrazione. Sul disegno/modello caduto in pubblico dominio, dunque, il diritto esclusivo, già attribuito dalla registrazione scaduta, viene rivitalizzato nella forma del “diritto d'autore”. Detta reviviscenza è retroattiva, in quanto inizia ad operare dal momento in cui il disegno/modello (già registrato) è stato “creato”, prolungandosi per i 70 anni di tutela tipici del diritto di autore (anche se, nel frattempo, il disegno/modello è caduto in pubblico dominio). Ora, può darsi che alcuni terzi, prima che la Direttiva stessa acquistasse vigenza nello Stato UE della registrazione - e, quindi, nell'incolpevole ignoranza di detta protezione retroattiva - abbiano utilizzato, senza il consenso dei titolari della registrazione medesima, dei modelli/disegni che erano divenuti, all'epoca, di pubblico dominio. Per questo, l'art. 17 predetto, intendendo tutelare la buona fede di tali soggetti, consente ai singoli Stati UE di limitare l'estensione temporale del “diritto di autore”, nel senso di prevedere – per quei disegni/modelli i quali, prima che la Direttiva acquisisse efficacia nello Stato UE, erano stati utilizzati da terzi in quanto caduti in pubblico dominio – la “sospensione” della copertura temporale garantita dal diritto di autore. La sospensione può anche perdurare dopo l'entrata in vigore della Direttiva, ma solo, in tal caso, entro i ristretti limiti temporali idonei a consentire - ai terzi che hanno iniziato a commerciare o fabbricare il prodotto (recante il modello/disegno) poco prima dell'entrata in vigore della Direttiva – di smaltire le loro scorte o di esaurire la stessa attività. Pertanto, la Corte UE ha stabilito che la sospensione di detto diritto d'autore - dopo l'attuazione della Direttiva nello Stato UE - per un periodo pari o superiore a 10 anni, sarebbe eccessiva. Quindi si ritiene contrario, all'art. 17 della Dir.98/71/CE, l'art. 239 del D. L. 29/12/11, n. 216 (convertito in Legge 24/02/12, n. 14), in quanto, ferme restando le condizioni di cui sopra, ha sospeso detto diritto di autore fino a 13 anni successivi all'entrata in vigore, in Italia, della suddetta Direttiva.

**Stato della Procedura**

Il 18/10/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Procedura di infrazione n. 2013/0405 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione europea ritiene non ancora attuata, in Italia, la Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa Direttiva 2013/25/UE, gli Stati membri pongono in essere, entro la data dell’adesione della Croazia all’Unione, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché le suddette misure non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che le medesime non siano state nemmeno adottate, per cui rileva il mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 aprile 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2013/25/UE, mediante l’art. 28 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 “Legge europea 2013 bis”

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

"Concessioni idroelettriche".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di ogni Stato UE possano, in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, operare mediante stabilimento di una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui tale opportunità è consentita alle imprese interne al secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, impone alle Amministrazioni dello stesso Stato, quando cerchino un partner contrattuale, di scegliere quest'ultimo, di regola, attraverso una "pubblica gara": quest'ultima, infatti, è aperta alla partecipazione sia degli operatori domestici che transfrontalieri, garantendo l'aggiudicazione del contratto al partecipante titolare dell'offerta oggettivamente più valida, senza subire discriminazioni in base alla sua nazionalità. L'indefettibilità della pubblica gara comporta che i contratti della pubblica Amministrazione non possano essere automaticamente prorogati: una volta scaduto, infatti, il contratto deve essere riassegnato mediante la predetta gara pubblica (affinché il nuovo affidatario, fosse anche quello "uscente", risulti portatore dell'offerta "migliore" in base alle circostanze del momento, eventualmente mutate rispetto a quelle della precedente stipula). Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso non solo ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati "concessioni", ma aggiunge, peraltro, che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Con la descritta disciplina UE, contrasterebbero le sopra citate Leggi Provinciali laddove prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche menzionate nelle medesime Leggi. Contestata è, inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999. Ora, la Commissione osserva che l'attuale tenore di esso art. 12, come sopra modificato, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore, obbliga l'eventuale "nuovo" concessionario ad acquistare, da quello "uscente", il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del suo contratto.

**Stato della Procedura**

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

## Pesca

| PROCEDURE INFRAZIONE<br>PESCA |                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Numero                        | Oggetto                                                                                                                                                                                            | Stadio                | Impatto<br>Finanziario | Note                |
| <b>Scheda 1</b><br>2013/2096  | Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo | MM                    | No                     | Stadio<br>invariato |
| <b>Scheda 2</b><br>2009/2268  | Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto                                                                                                                          | MM                    | No                     | Stadio<br>invariato |
| <b>Scheda 3</b><br>1992/5006  | Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti                | MM ex 260<br>C-249/08 | Sì                     | Stadio<br>invariato |

**Scheda 1 – Pesca****Procedura di infrazione n. 2013/2096 - ex art. 258 del TFUE****“Cattiva applicazione dell’art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea rileva l'avvenuta violazione dell'art. 19 del Regolamento n. 1967/2006/CE, rivolto ad incoraggiare uno sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo. In particolare, detto art. 19, al par.fo 2,, obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad adottare, entro il 31/12/2007, dei “piani di gestione” – redatti a norma dell'art. 6, par.fi 2 e 3 e par.fo 4 primo comma del Regolamento n. 2371/2002 – delle attività di pesca esercitate, nelle rispettive acque territoriali, con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe. Il par.fo 5 dello stesso art. 19 dispone che le misure, che gli Stati UE debbono indicare nei piani in questione, debbano essere definite con riguardo a fattori come lo stato di conservazione degli stock, le caratteristiche biologiche dei medesimi, le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati e l'impatto economico eventuale, sulle attività di pesca coinvolte, delle medesime misure previste. Per i par.fi 7 e 9 del medesimo art. 19, i “piani di gestione” in oggetto dovevano essere notificati alla Commissione prima della loro attuazione ed entro il 30/09/2007. Ove il piano presenti delle criticità, la Commissione è tenuta a chiederne la modifica allo Stato UE, o a chiedere, al Consiglio UE, pertinenti misure a contrasto. Quanto alla situazione dell'Italia, in proposito, la Commissione rileva che: 1) circa le attività di pesca condotte con “reti da traino”, nonché con le “sciabiche da natante” e le “reti da circuizione”, i relativi piani di gestione esistono e sono stati giudicati, dalla Commissione stessa, conformi al predetto art. 19 del Reg. 1967/2006/CE; 2) quanto al piano di gestione per l'esercizio della pesca con “sciabiche da spiaggia”, la Commissione invita l'Italia, che ad oggi non risulta avere elaborato nessun piano di questo tipo, a confermare che non intende adottarlo, atteso che nelle sue acque non viene praticato un siffatto tipo di pesca; 3) in ordine ai piani di gestione per la pesca con “draghe”, una prima relativa bozza è stata comunicata nel settembre 2010. Respinta dalla Commissione stessa, è stata sostituita da un'altra versione che è incorsa in un ennesimo parere sfavorevole della Commissione, in quanto le informazioni, in essa contenute, non erano ritenute adeguate né a rappresentare le condizioni effettive degli stock sfruttati, né a quantificare il potenziale impatto che la pesca con draghe avrebbe avuto sull'habitat e sulle risorse sfruttate. Nonostante detti rilievi, quest'ultima versione è stata adottata, dall'Italia, nel dicembre 2010. Quindi la Commissione apriva, in proposito, la procedura Eu Pilot (28/75/MARE). Dopo ulteriori infruttuosi tentativi, le Autorità italiane, pur essendosi impegnate a predisporre un nuovo piano di gestione entro e non oltre il 1° settembre 2012, comunicavano, il 2/07/2012, di non poter rispettare la data predetta, stante la non disponibilità dei dati scientifici richiesti dal piano stesso: Pertanto, a tutt'oggi, l'Italia non ha ancora comunicato un piano di gestione per la pesca con le draghe, contravvenendo in tal modo all'art. 19 del succitato Reg. 1967/2006/CE.

**Stato della Procedura**

Il 21 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari

**Scheda 2 – Pesca****Procedura di infrazione n. 2009/2268 - ex art. 258 del TFUE**

“Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato l'art. 3, paragrafi 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli artt. 1 e 2 della Decisione 74/393/CEE del Consiglio, per aver stipulato una serie di accordi, in materia di pesca, con Libia, Tunisia ed Egitto. Il sopra menzionato art. 3 stabilisce, al par. 1, che l'Unione europea vanta, nel settore relativo alla conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, una competenza esclusiva, per cui i singoli Stati UE non hanno il potere di regolare la materia in questione. Il paragrafo 2 del medesimo art. 3 aggiunge, inoltre, che all'Unione europea spetta una competenza del pari esclusiva in ordine alla conclusione di accordi internazionali con paesi terzi, nei casi in cui tale potestà esclusiva è espressamente prevista in un atto legislativo dell'Unione stessa, o quando la medesima è imprescindibile per consentire alla UE di esercitare le sue attribuzioni al livello interno o, infine, quando tali accordi internazionali avessero un impatto su norme unionali e non puramente interne ai singoli Stati membri. Di conseguenza, la Decisione 74/393/CEE stabilisce che, ogni qualvolta gli Stati dell'Unione stipulino o rinnovino accordi di cooperazione economica ed industriale con paesi terzi od organizzazioni internazionali, debbano notificarne il contenuto alla Commissione, in modo da porre in condizione quest'ultima di verificarne tempestivamente la conformità alle politiche comuni ed evitare, quindi, che contraddicano la competenza esclusiva della UE. Tale disciplina unionale riproduce, sostanzialmente, l'assetto normativo comunitario così come risultava all'epoca in cui gli Accordi contestati, stipulati dall'Italia, sono stati conclusi. Precisamente, la legislazione comunitaria vigente all'epoca dei suddetti Accordi - che la Commissione ritiene essere stata violata in ragione degli stessi - prevedeva, all'art. 3, par. 1, lettera e) del Trattato CE, in combinato disposto con l'art. 32 e con l'allegato I del medesimo Trattato, che la Comunità europea (ora sostituita dalla UE) avesse competenza esclusiva a stipulare convenzioni con soggetti terzi nel settore della pesca. Successivamente, tale spettanza esclusiva veniva ribadita con la Decisione del Consiglio del 3/11/76. Pertanto, la Commissione ritiene incompatibili con il regime UE, sopra delineato, una serie di memoranda of understanding, protocolli e intese per l'attuazione di accordi bilaterali in materia di pesca, che l'Italia ha concluso con alcuni paesi terzi mediterranei. In forza di detti accordi, l'Italia si è vista riconoscere forme di accesso, per le navi italiane, nelle acque territoriali dei paesi succitati, ai fini dell'esercizio della pesca. In proposito, la Commissione europea sostiene che l'Italia, ai sensi del sopra menzionato art. 3 del TFUE, non aveva il potere di negoziare tali accordi, dal momento che gli stessi incidono sulla politica unionale in materia di pesca. Inoltre, si addebita all'Italia l'ulteriore violazione degli obblighi di notifica imposti dalla Decisione 3/11/76 di cui sopra, in quanto la Commissione non sarebbe stata edotta delle intese in questione.

**Stato della Procedura**

Il 27/9/2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari

**Scheda 3 – Pesca****Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 260 del TFUE**

“Mancato controllo circa l’impiego di reti da posta derivanti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza del 29/10/2009, C-249/2008, con la quale la Corte di Giustizia UE ha constatato l'inottemperanza dello stesso Stato membro agli obblighi di cui all'art. 1 del Reg. 2241/87/CEE e agli artt. 2 e 31 del Reg. 2847/93/CEE, sul divieto di detenzione ed uso di “reti da posta derivanti”, come responsabili del depauperamento del patrimonio ittico mediterraneo. I punti sottolineati dalla sentenza suddetta sono due: 1) mancanza di controlli, ispezioni e attività di sorveglianza in genere - efficaci e frequenti - sull'esercizio della pesca, onde individuare le infrazioni ai divieti comunitari di detenzione e uso di reti da posta come quelle sopra indicate; 2) difetto - una volta individuate le violazioni - di applicazione di provvedimenti sanzionatori effettivamente incisivi, in grado di neutralizzare il vantaggio economico derivante dalla violazione. Circa il primo punto, la Commissione deriva, dalle informazioni fornite dalle Autorità italiane, che il compito di eseguire i compiti suddetti pertiene essenzialmente al Corpo della Guardia Costiera. Quest'ultimo, oberato da una molteplicità di altre funzioni (soccorso in mare, sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e, da ultimo, controllo dei poderosi flussi migratori facenti seguito alla c.d. “primavera araba”), considera il monitoraggio sulla legalità della pesca come ufficio puramente secondario, cui non sono dedicate né risorse materiali specifiche né razionali programmazioni dei relativi interventi. Peraltro, si ravvisano: la mancanza di coordinamento della Guardia Costiera con altre strutture competenti (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato), nonché la scarsa qualità delle verifiche (il personale preposto ai controlli ignora le procedure di valutazione c.d. volume/lunghezza, essenziali ad un'efficiente monitoraggio). Peraltro, il taglio al bilancio della Guardia Costiera ha comportato, per il 2011, la decurtazione di un terzo delle già insufficienti ispezioni. I controlli esistenti, inoltre, non vengono condotti su tutta la filiera della pesca (ad esempio sull'immissione del pescato sul mercato), ma solo sulle attività espletate in mare, per cui la loro efficacia risente un'ulteriore menomazione. Quanto al secondo punto evidenziato dalla sentenza, relativo all'inesistenza di sanzioni efficaci contro i trasgressori, la Commissione riconosce che il sistema repressivo italiano, se pure attualmente adeguato in via astratta, è nel concreto deficitario e non vanifica il prodotto della violazione: si rilevano solo 41 procedimenti attivati nel 2010, nessuno di tipo penale, culminati per lo più nell'irrogazione della modesta sanzione amministrativa di € 2000 (a fronte di una previsione normativa nazionale oscillante dai 1000 ai 6000 Euro), in nessun caso accompagnata dalla confisca degli strumenti vietati né dalla sospensione della licenza di pesca.

**Stato della Procedura**

Il 29/9/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE (Causa C-249/08).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo, in quanto impone un incremento notevole delle attività di monitoraggio richieste dalla Commissione

## Salute

| PROCEDURE INFRAZIONE<br>SALUTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                        |                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Numero                         | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stadio                       | Impatto<br>Finanziario | Note                              |
| <b>Scheda 1</b><br>2014/0287   | Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti                                                                                             | MM                           | No                     | Nuova procedura                   |
| <b>Scheda 2</b><br>2014/0256   | Mancato recepimento della Direttiva 2013/46/UE che modifica la Direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento                                                                                           | MM                           | No                     | Nuova procedura                   |
| <b>Scheda 3</b><br>2014/0141   | Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro                                                                                        | MM                           | No                     | Nuova procedura                   |
| <b>Scheda 4</b><br>2014/0129   | Mancato recepimento della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera                                                                                                | MM                           | No                     | Nuova procedura                   |
| <b>Scheda 5</b><br>2013/0401   | Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza                                                                                                                       | PM                           | No                     | Variazione di stadio (da MM a PM) |
| <b>Scheda 6</b><br>2013/0147   | Mancato recepimento della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale | PM                           | No                     | Stadio invariato                  |
| <b>Scheda 7</b><br>2013/0042   | Mancato recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici                                                                                                                                                     | PM<br>(Decisione di Ricorso) | Sì                     | Stadio invariato                  |

| PROCEDURE INFRAZIONE<br>SALUTE |                                                                                                                              |                  |                        |                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Numero                         | Oggetto                                                                                                                      | Stadio           | Impatto<br>Finanziario | Note                                    |
| <b>Scheda 8</b><br>2011/2231   | Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole | SC<br>(C-339/13) | No                     | Variazione di<br>stadio<br>(da RC a SC) |

**Scheda 1 – Salute****Procedura di infrazione n. 2014/0287 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

L’art. 9 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 10/04/2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 27 maggio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/25/UE mediante Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 24 giugno 2014.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 2 – Salute****Procedura di infrazione n. 2014/0256 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/46/UE che modifica la Direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2013/46/UE che modifica la Direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento.

L’art. 3 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 febbraio 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 28 marzo 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 3 – Salute****Procedura di infrazione n. 2014/0141 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

L’art. 5 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 25 ottobre 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/52/UE mediante il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 38.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura. Infatti l’art. 18, comma 4, del D. Lgs. 04/03/2014, n. 38, che ha dato attuazione alla Direttiva in questione, ha stabilito che l’applicazione delle misure, dalla medesima previste, dovrà essere garantita, da parte della pubblica Amministrazione, tramite l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**Scheda 4 – Salute****Procedura di infrazione n. 2014/0129 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

L'art. 21 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 25 ottobre 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/24/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura. Infatti l'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38 – attuativo della Direttiva in oggetto – dispone che l'esecuzione delle disposizioni dello stesso Decreto dovrà essere garantita con le risorse stanziare in base alla vigente legislazione.